

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 28-11-2020

Oggetto:	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DI CUI ALL'ART.113 DEL D.LGSL.VO 50/2016 E SS.MM.II. - SPECIFICHE
-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	P	NASPONI FRANCESCO	P
DI BIAGIO MAURO	P	CELLI MAURIZIO GENNARO	P
LUPI FABIO	P	CELLI GIUSEPPE	P
CASCIOLI GIANLUCA	A	FOFFI CESARE	P
CELLI DOMENICO	P	D'ORAZI LUCA	A
CONFALONE SILVIA	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

1) Parere favorevole di sola regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvati Emiliano

2) Parere favorevole di sola regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabrina Cesari

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.21/2018 è stato approvato il Regolamento Comunale ai sensi dell'art.113 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

CHE con deliberazione di consiglio comunale n.36 del 30.11.2019 il regolamento di cui all'oggetto è stato modificato in relazione a cambiamenti dovuti ad aggiornamenti normativi e organizzazioni interne di uffici;

CHE necessita dettagliare degli aspetti del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.36/2019 al fine della corretta applicazione del medesimo;

RICORDATO che l'art.113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recita:

“Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in

sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

VISTA la proposta di specifiche Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

Con voti 3 astenuti (Consiglieri Nasponi Francesco, Celli Giuseppe, Foffi Cesare) e voti 5 favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che sostituisce integralmente quello approvato con delibera di

Consiglio Comunale n.36/2019;

3. di trasmettere il presente regolamento alle OO.SS.

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con voti, 3 astenuti (Consiglieri Nasponi Francesco, Celli Giuseppe, Foffi Cesare) e voti 5 favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

(approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.11.2020)

Articolo 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

2. Si riporta di seguito il testo dell'articolo del decreto legislativo 50/2016, che costituisce il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

*5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)*

Articolo 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- «CODICE», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
- «RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO» (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- «DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»: il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
- «DIRETTORE DEI LAVORI»: è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità.
- «COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE»: è preposto al coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione e progettazione dell'intervento, ai sensi di legge;
- «COLLABORATORI »: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- «COLLAUDATORE»: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- «GRUPPO DI LAVORO»: insieme dei dipendenti che possono assumere assumono il ruolo di:
 - responsabile unico del procedimento (RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che, nei contratti relativi ai lavori, effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice ;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Articolo 3. COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo al 2 (due) per cento dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal D.Lgs 18

Aprile 2016 n. 50, di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 per i lavori ed €10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente/Responsabile del Servizio del Settore competente, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:

- **IN CASO DI RISORSE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI EUROPEI O DA ALTRI FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA, IL QUADRO ECONOMICO PREVEDE UNO STANZIAMENTO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PARI ALL'80% DEL 2% DELL'IMPORTO LAVORI E NON AL 2% ED IL RESTANTE 20% DEL 2% E' DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIATO.**

- **IN CASO DI RISORSE DERIVANTI DA ALTRI TIPI DI FINANZIAMENTO L'EFFETTIVA PERCENTUALE DI ALIMENTAZIONE DEL FONDO E' LA SEGUENTE:**

- **PER I LAVORI:**

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad Euro 5.000,00, ed inferiore ad Euro 500.000,00
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra Euro 500.000,00 ed Euro 1.500.000,00
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a Euro 1.500.000,00

- **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 209.000);

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le varianti in corso d'opera, con esclusione di quelle non conformi all'art. 106 comma 1 del D.Lgs.50/2016, danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base di gara. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

7. IN CASO DI CONCESSIONE PARZIALE DI FONDI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE (AD ESEMPIO SOLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI), IL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE VERRA' STANZIATO CONSIDERANDOLO COME APPALTO DI SERVIZI. QUINDI RIMANE VALIDO QUANTO SOPRAINDICATO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI FONDI CONCESSI (A DESTINAZIONE VINCOLATA O MENO), MA NEL CASO AD ESEMPIO DI APPALTO

CHE INTERESSA LA SOLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI , IL COMPENSO SPETTANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI RUP E COLLABORATORI VIENE CONCESSO NELLA MISURA DELLE PERCENTUALI STABILITE ALL'ART.3 COMMA 3 – SERVIZI E FORNITURE DEL PRESETNE REGOLAMENTO (quindi per il RUP il 40% dell'80% del 2% dell'importo dei servizi da affidare oltre all'incentivo per la predisposizione dei bandi e procedure, direzione dell'esecuzione dei contratti ed accertamento regolare esecuzione contratti e quindi un incentivo totale del 90% dell'80% del 2% dell'importo servizi da affidare se il RUP sarà responsabile di quanto citato, mentre il 10% dell'80% del 2% dei servizi previsti sarà ripartito tra i collaboratori del RUP).

NEL CASO IN CUI, IN UNA FASE SUCCESSIVA, VENGA CONCESSI ANCHE I FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, LE SOMME SPETTANTI AI RUP E COLLABORATORI RISPETTO A QUANTO STABILITO AL SUCCESSIVO ART.3 COMMA 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO SARANNO DECURTATE DELLA QUOTA PARTE GIA' CONCESSA AI RUP E COLLABORATORI PER LA SOLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA COME SOPRA STABILITO.

Articolo 3. RIPARTIZIONE DEL FONDO

1.Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, la parte di fondo di cui al comma 2 articolo 2 del presente regolamento (80% delle risorse finanziarie del fondo) viene ripartito tra le figure costituenti il gruppo di lavoro e che nel presente regolamento sono indicate di seguito:

- PER I LAVORI:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
 - c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
 - d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - e) i collaboratori: i tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - f) collaboratori: è compreso anche il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'intervento.
- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
 - c) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - e) i collaboratori: i tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d,) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

f) collaboratori: è compreso anche il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'intervento.

2. Le quote parti del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016, in caso di risorse non derivanti da fondi europei e a destinazione vincolata; mentre per risorse a destinazione vincolata e derivanti da fondi europei, esse sono da destinare alla realizzazione dell'intervento.

3. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato:

• PER I LAVORI:

	titolare dell'incarico
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Verifica del progetto a norma dell'art.26 del codice	5%
Predisposizione e controlli bandi e procedure	10%
Direzione dei lavori e collaboratori	15%
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione lavori	10%
Collaudo /CRE	5%
Collaboratori	15%
TOTALE	100%

• PER SERVIZI E FORNITURE:

	titolare dell'incarico
Responsabile Unico del Procedimento	40%
Predisposizione e controlli bandi e procedure	15%
Direzione dell'esecuzione del contratto	20%
Accertamento regolare esecuzione	15%
Collaboratori	10%
TOTALE	100%

4. Nel caso di appalti misti, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

5. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

6. I collaboratori sono scelti dal RUP e dagli altri ruoli indicati nel prospetto e dal Responsabile del Servizio dell'intervento.

7. In caso i collaboratori non siano stati individuati formalmente nell'atto costitutivo del gruppo di lavoro ad avvio del procedimento o durante il suo svolgimento, possono essere direttamente indicati dal responsabile del Servizio dell'intervento nel provvedimento di liquidazione dell'incentivo spettante, previa comunicazione anche informale dei nominativi da parte dei responsabili delle rispettive attività e dal RUP.

Articolo 4. CONFERIMENTO INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Dirigente competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche oppure prendendo atto della costituzione del gruppo di lavoro o parte di esso durante l'intervento. I collaboratori possono anche essere individuati nell'atto di liquidazione dell'incentivo. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Comune di Micigliano.
2. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro dipendenti di altri servizi rispetto a quello cui è assegnato l'intervento. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 5. GRUPPI DI LAVORO - ULTERIORI SPECIFICAZIONI

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Settore competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 5.000,00 per i lavori ed €.10.000,00 per servizi e forniture:
 - conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione;
 - gli incarichi ed i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro relativo ad ogni intervento e nel merito dell'incentivo di cui all'art.113 del D.lvo 50/2016 e s.m.i., possono anche essere individuati durante l'esecuzione dell'intervento e del procedimento, mentre dei collaboratori può esserne direttamente preso atto nella determinazione di liquidazione dell'incentivo medesimo.
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento.
3. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo calcolato a norma di legge ed in relazione alle ripartizioni stabilite dal presente regolamento, verrà assunto, di norma, all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Dirigente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Articolo 6. LIQUIDAZIONE

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 4 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

- a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
- nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regularizzare esecuzione ovvero verifica di conformità:
- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.

6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

7. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.

Articolo 7. DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 3, TERZO PERIODO DEL DLGS. 50/2016.

1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali: a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%; b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%; c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.
9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni adottate dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.
12. Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Dirigente del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

Articolo 8. ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 3 e quindi da applicare alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente al 19 aprile 2016, o per i quali, in caso di contrattisenza pubblicazione di bandi o di avvisi, alla data del 18 aprile 2016 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 216 del Dlgs. 50/2016).
2. Per i suddetti procedimenti il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento in materia e la liquidazione potrà avvenire solo successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sulla base dell'accantonamento effettuato sui rispettivi quadri economici.
3. Per le attività compiute dopo il 19/04/2016, la cui progettazione a base di gara sia stata approvata prima del 19/04/2016 o il cui bando o invito siano antecedenti al 20/04/2016, la quota spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro per la quota parte relativa all'attività di RUP, direzione lavori ed il collaudo/cre è pari alla minor somma tra quella risultante dal confronto fra il presente regolamento e quello previgente, ovvero nulla sarà dovuto se riferito ad attività retribuita solo ai sensi dell'art. 113 del Dlgs. 50/2016.
4. Per tutte le attività compiute prima del 19.04.2016, anche se non ancora liquidate, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione, in quota parte, ed in particolare: il "Regolamento per la ripartizione dei compensi di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del codice dei contratti", approvato con DGC n. 3 in data 12/01/2012 tenendo conto delle seguenti disposizioni di legge sopravvenute, come previsto dall'art. 12 "norme transitorie" del medesimo regolamento, ed in particolare:
 - dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114), non possono essere più corrisposte somme ai dirigenti;
 - dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, il fondo destinato al trattamento economico accessorio è ridotto del 20%, destinato al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del dlgs. 163/2006 come introdotto dalla

legge 114/2014 cit;

- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo lordo;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi non possono essere corrisposti per le attività manutentive e per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati;
- dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, conv. in Legge 11/08/2014 n. 114, gli incentivi sono decurtati dei ribassi d'asta e ridotti in proporzione all'incremento di tempi e costi;
- dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 non è possibile riconoscere alcun incentivo alla progettazione interna.

5. I Dirigenti dei competenti Settori provvedono a redigere entro il 28 febbraio 2017 l'elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze, secondo la presente disciplina transitoria, dal 19 aprile 2016 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.



Il Presente Verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to EMILIANO SALVATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000;



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Cesari

Impegno n.	
Euro	0
Ex Cap.	
Impegno	
Addi'	//

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- Capo-Gruppo Consiliari**
- Albo Pretorio**
-

Registro Albo Pretorio n.

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI



Addi' //

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- Dichiarata Immediatamente Esecutiva**
- Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio**
- Conferma dell'Organo Rappresentativo**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI



Addi' //

CERTIFICO

Che la presente copia, da me collezionata, formata da n.

fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio

Micigliano li

IL SEGRETARIO COMUNALE

SILVESTRINI

Dott.ssa RAFFAELA